

ACCORDO tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

L'Unione europea «Unione»,

da una parte,

e

la Nuova Zelanda,

dall'altra,

individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti»,

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con condizioni chiare per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;

CONSIDERANDO gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti istituiti, tra l'altro, con l'accordo di partenariato del 2016 sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2008 tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda ⁽²⁾, che fornisce un quadro generale per la collaborazione tra le parti nel settore della ricerca e in altri settori pertinenti e riconosce il comune desiderio di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le relazioni e la cooperazione;

CONSIDERANDO gli sforzi delle parti per guidare la risposta unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO che Te Tiriti o Waitangi / il trattato di Waitangi è un documento fondante di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;

RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e gli obiettivi condivisi delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione e, nel caso della Nuova Zelanda, a garantire la promozione e la protezione di Mātauranga Māori;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione «programma Orizzonte Europa» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni UE volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le società di entrambe le parti a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vantaggiosi per entrambe le parti;

⁽¹⁾ GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 171 del 1.7.2009, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

